C/2024/3762

Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2024 – Ismailova / Consiglio

(Causa T-234/22) (1)

[«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di "associazione" – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Competenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà e libertà d'impresa – Libertà di circolazione – Proporzionalità»]

(C/2024/3762)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gulbakhor Ismailova (Tachkent, Uzbekistan) (rappresentanti: J. Grand d'Esnon, C. Durrleman e S. Lescanne, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen et A. Vitro, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1), e, dall'altro alto, della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3), e, a seguito di adattamento, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1), nella parte in cui tali atti la riguardano.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Gulbakhor Ismailova è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

(1) GU C 237 del 20.6.2022.